STUDIO MANETTI
Tributario e Commerciale
FIRENZE - MILANO

Firenze · Milano

in collaborazione con SM7 S.r.l.

CIRCOLARE

n. 127/2026
3 novembre 2026

Verbum diei: *«Le scuse non hanno mai salvato un'azienda, né hanno mai costruito il futuro di nessuno.» — Sergio Marchionne*

AUTOTRASPORTO · AGEVOLAZIONI E LIQUIDITÀ

Leasing dei veicoli: rate sospendibili fino al 31 marzo 2027

Requisiti, alternative e modalità di richiesta · art. 3 D.L. 23 ottobre 2026, n. 193



IN QUESTA CIRCOLARE

- Chi può chiedere la sospensione
- Tutele, interessi e nuovo piano
- Intero canone o sola quota capitale
- Cosa fare e le date da ricordare

Canoni in scadenza dal 1º novembre 2026 al 31 marzo 2027 · su richiesta · gli interessi continuano a maturare

STUDIO MANETTI
Tributario e Commerciale
FIRENZE - MILANO

Empoli (FI), 3 novembre 2026
Autotrasporto · Agevolazioni e liquidità

Leasing dei veicoli: rate sospendibili fino al 31 marzo 2027

Art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193 (G.U. n. 247 del 23 ottobre 2026), in vigore dal 24 ottobre 2026

IN BREVE

- **Chi:** imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
- **Cosa:** sospensione dei canoni di leasing dei veicoli impiegati nell'attività, per intero o per la sola quota capitale.
- **Quando:** canoni in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027; su richiesta scritta dell'impresa.
- **Effetto:** le rate slittano in coda al contratto, che si allunga di pari durata; gli interessi restano dovuti.

Gentile Cliente,

il Governo ha risposto alla tensione sui costi del carburante con il decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, in vigore dal 24 ottobre. Tra le misure dedicate all'autotrasporto di merci per conto di terzi ve n'è una che tocca direttamente la liquidità della Sua impresa: la possibilità di sospendere, fino al 31 marzo 2027, i canoni di leasing dei veicoli impiegati nell'attività.

Non si tratta di un contributo, ma di una leva finanziaria: le rate sospese non vengono cancellate, vengono spostate in coda al contratto. Per questo la misura va valutata con attenzione, confrontando il sollievo immediato di cassa con il costo complessivo dell'operazione e con l'allungamento del piano.

Con questa circolare Le riassumiamo chi può accedere alla sospensione, cosa prevede esattamente la norma, quali tutele offre e quali sono i punti ancora aperti. Lo Studio è a Sua disposizione per esaminare i contratti in essere, quantificare l'effetto della sospensione sul Suo piano finanziario e predisporre la richiesta alla società di leasing.

Con i più cordiali saluti,

Dott. Massimo Manetti
Studio Manetti

1. In sintesi

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori possono chiedere alla società di leasing la sospensione dei canoni dei veicoli impiegati nell'attività che scadono **tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027**, oppure, in alternativa, la sospensione della sola quota capitale.

Dalla richiesta e fino al 31 marzo 2027 il contratto non può essere risolto, revocato o dichiarato decaduto dal beneficio del termine a causa della sospensione. I canoni sospesi slittano in coda: il piano di rimborso è dilazionato senza formalità e la scadenza del contratto è prorogata per un periodo pari alla sospensione. Gli interessi maturati nel periodo restano dovuti, alle condizioni del contratto o a condizioni migliori concordate con il concedente.

La misura è facoltativa: va richiesta dall'impresa e non scatta da sola.

«Le rate sospese non vengono cancellate: vengono spostate in coda al contratto.»

2. Chi può chiedere la sospensione

La norma (art. 3, comma 1) richiede due condizioni, entrambe necessarie:

- l'impresa deve esercitare l'**autotrasporto di merci per conto di terzi** ed essere **iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori**;
- il contratto deve essere una **locazione finanziaria (leasing)** avente ad oggetto **veicoli impiegati nell'esercizio dell'attività**.

Restano quindi fuori dal perimetro:

- le imprese che trasportano in conto proprio e i soggetti non iscritti all'Albo;
- i contratti diversi dal leasing: noleggio a lungo termine, finanziamenti e mutui per l'acquisto dei mezzi, rateizzazioni con il fornitore;
- i leasing su beni diversi dai veicoli (immobili, impianti, attrezzature di magazzino).

Il decreto non fissa un limite di dimensione dell'impresa, né richiede di dimostrare un calo di fatturato o una situazione di difficoltà: la sospensione è accessibile a tutte le imprese in possesso dei requisiti. Non è richiesto nemmeno che il veicolo sia pesante: la norma parla di «veicoli impiegati nell'esercizio dell'attività», senza distinzione di massa.

3. Cosa si può sospendere e per quale periodo

La sospensione riguarda i **canoni in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027**: cinque mensilità per i contratti a rata mensile, meno per quelli a rata trimestrale. I canoni già scaduti prima del 1° novembre non rientrano nella misura.

L'impresa sceglie tra due opzioni (art. 3, comma 2):



La scelta va fatta contratto per contratto: nulla vieta di sospendere integralmente il leasing di un veicolo e solo la quota capitale di un altro, o di lasciare invariati i contratti in prossimità della scadenza naturale.

La norma non precisa se la richiesta possa riguardare solo alcune delle rate comprese nella finestra: in assenza di indicazioni, il punto va concordato espressamente con la società di leasing.

4. Le tutele per l'impresa durante la sospensione

Dalla data di presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, per effetto della sospensione il contratto di leasing **non può essere risolto, revocato né dichiarato decaduto dal beneficio del termine** (art. 3, comma 2, secondo periodo). Il mancato pagamento delle rate sospese, quindi, non può essere trattato come inadempimento né usato dal concedente per riprendersi il veicolo o chiedere il saldo immediato del debito.

La tutela è legata alla sospensione e decorre dalla richiesta: per questo è importante che la richiesta

sia **scritta, datata e tracciabile** (raccomandata o PEC), così da fissare con certezza il momento da cui opera la protezione.

La tutela copre gli effetti della sospensione, non altri inadempimenti: rate antecedenti al 1° novembre rimaste impagate, premi assicurativi non versati o violazioni di altre clausole del contratto restano soggetti alle regole ordinarie.

5. Cosa succede ai canoni sospesi e agli interessi

Le rate sospese non vengono cancellate: il piano di rimborso è **dilazionato senza alcuna formalità**, insieme agli elementi accessori (spese di incasso, oneri contrattuali), e il **termine finale del contratto è prorogato** per un periodo pari a quello della sospensione. In pratica, un leasing che scadeva a giugno 2028 con cinque rate sospese finirà a novembre 2028, e le cinque rate saranno pagate in coda.

«Senza alcuna formalità» significa che non servono un nuovo contratto, atti aggiuntivi o nuove garanzie: la proroga opera per legge. È comunque opportuno farsi rilasciare dal concedente il **nuovo piano di ammortamento aggiornato**, per avere certezza delle scadenze e degli importi.

Gli **interessi maturati durante la sospensione restano dovuti**. La norma prevede che siano corrisposti secondo le modalità del contratto oppure, in sede di attuazione della sospensione, a condizioni più favorevoli concordate tra le parti. Due conseguenze pratiche:

- la sospensione **non è gratuita**: il costo complessivo del leasing aumenta degli interessi del periodo;
- il concedente ha spazio per proporre condizioni migliori (ad esempio interessi spalmati sulle rate residue senza capitalizzazione, o azzerati): è il punto su cui vale la pena negoziare.

L'esperienza delle moratorie del 2020 insegna che chi ha sospeso l'intero canone si è trovato, alla ripresa, con gli interessi del periodo aggiunti in coda al piano. Conviene chiedere per iscritto, prima di aderire, come il concedente intende trattare gli interessi maturati durante la sospensione.

6. Punti di attenzione

La norma non prevede un termine né una forma per la richiesta. Il decreto dice solo che le imprese «possono richiedere» la sospensione. Poiché la protezione decorre dalla richiesta e riguarda i canoni in scadenza dal 1° novembre, chi intende avvalersene ha interesse a presentarla subito, prima della scadenza della prima rata che vuole sospendere.

Non è previsto un obbligo esplicito di accettazione né una sanzione per il concedente. La formulazione della norma, con il divieto di risoluzione e la proroga automatica del contratto, depone per un diritto dell'impresa che il concedente deve recepire. Tuttavia, fino alla conversione del decreto e alle prime indicazioni operative delle società di leasing e di Assilea, è prudente ottenere una **conferma scritta** dell'adesione e del nuovo piano.

Il decreto è in fase di conversione. Va convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, cioè entro il **22 dicembre 2026**, e in Parlamento il testo può essere modificato (ad esempio sui termini, sulla platea o sul trattamento degli interessi). Lo Studio seguirà l'iter e aggiornerà i clienti interessati.

Effetti sulla centrale rischi e sul merito creditizio. La sospensione prevista per legge non è un inadempimento; è comunque opportuno verificare con il concedente come intende segnalare la posizione, per evitare classificazioni improprie che pesino su futuri affidamenti.

Effetti contabili e fiscali. La proroga della durata incide sulla ripartizione dei canoni per competenza in bilancio e va coordinata con le regole di deduzione fiscale del leasing (art. 102, comma 7, TUIR). Gli interessi del periodo di sospensione seguono il trattamento ordinario degli oneri finanziari. Sono aspetti da verificare contratto per contratto in sede di chiusura dell'esercizio 2026.

Valutazione di convenienza. La sospensione è utile se la tensione di cassa è temporanea e gli incassi sono attesi dopo marzo 2027. Se la difficoltà è strutturale, spostare le rate in coda rinvia il problema e lo aggrava degli interessi: in quel caso vanno valutati strumenti diversi (rinegoziazione del contratto, consolidamento, misure di composizione della crisi).

7. Cosa fare e come lo Studio La assiste

COSA FARE

1. **Censire i contratti.** Elenchi i leasing in essere sui veicoli aziendali, con concedente, rata, scadenza e debito residuo. Lo Studio può ricavare i dati dai contratti e dagli ultimi piani di ammortamento.
2. **Scegliere l'opzione.** Per ciascun contratto, decidere se sospendere l'intero canone, solo la quota capitale o nulla. Lo Studio predispone un prospetto con l'effetto di ciascuna scelta sulla cassa dei prossimi mesi e sul costo totale.
3. **Inviare la richiesta.** Richiesta scritta alla società di leasing, con PEC o raccomandata, che citi l'art. 3 del D.L. 193/2026, indichi i contratti e i veicoli interessati, l'opzione scelta e le rate da sospendere, e alleghi la visura dell'iscrizione all'Albo. Lo Studio fornisce il modello di richiesta e, se richiesto, lo invia per conto del cliente.
4. **Chiedere conferma e nuovo piano.** Ottenere dal concedente la conferma scritta della sospensione, il piano di ammortamento aggiornato e la precisazione sul trattamento degli interessi del periodo.
5. **Aggiornare la pianificazione.** Inserire le nuove scadenze nel piano finanziario e verificare la copertura delle rate dopo il 31 marzo 2027, quando riprenderanno i pagamenti ordinari.



Per avviare la verifica è sufficiente inviare allo Studio copia dei contratti di leasing e dell'ultimo piano di ammortamento di ciascun veicolo.

8. Le date da ricordare

Data	Cosa succede
24 ottobre 2026	Entrata in vigore del D.L. 193/2026
1° novembre 2026	Prima rata sospendibile: inizio della finestra di sospensione
22 dicembre 2026	Termine per la conversione in legge del decreto (possibili modifiche al testo)
31 marzo 2027	Ultima rata sospendibile e fine della protezione contro risoluzione e decadenza; dal mese successivo riprendono i pagamenti ordinari

Riferimenti normativi: art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, «Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026.



Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e per l'assistenza nella predisposizione delle richieste.

Cordiali saluti
Dott. Massimo Manetti
Studio Manetti
Tel. 0571 962873
Via Jacopo Carrucci 152 – 50053 Empoli (FI)
Piazza della Repubblica 19 – 20124 Milano (MI)
www.studiomanetti.com

La presente circolare ha finalità informativa e non costituisce parere professionale. Il decreto-legge n. 193/2026 è in corso di conversione e il testo potrà subire modifiche; lo Studio aggiornerà i clienti sulle novità rilevanti.

LO STUDIO

Tributario e Commerciale
Contenzioso tributario · Crisi d'impresa · Valutazioni d'azienda
Transazione fiscale · Consulenza societaria

RICONOSCIMENTI E CERTIFICAZIONI

LE FONTI AWARDS®
WINNER 2026

STUDIO TRIBUTARIO MANETTI

Premiato come «Miglior Studio dell'Anno – Contenzioso Tributario»
Le Fonti Awards 2026

Partner de «Il Sole 24 Ore»

PARTNER 24ORE
Certified Partner 2025 2027

Certified Partner 24ORE 2025-2027

SEDE DI EMPOLI
Via Jacopo Carrucci 152
50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 962873 (6 linee r.a.)

SEDE DI MILANO
Piazza della Repubblica 19
20124 Milano (MI)

www.studiomanetti.com